



TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:

Dott. A. Puglisi	Presidente
Dott. L. Renda	Giudice
Dott. A. Caruso	Giudice rel./est.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2 dicembre 2013 nel procedimento per la omologazione del concordato preventivo Wind Jet S.p.A.;

dato atto della rituale notifica del decreto reso dal Tribunale ex art. 180, comma 1, L. Fall. ai creditori dissenzienti e delle opposizioni presentate da GESAP S.p.A., CODACONS, ASSOCIAZIONE UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI, ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIO, MIGLIORE Alessandro + 18;

OSSERVA

1. In data 11.9.2012 Wind Jet S.p.A. depositava ricorso per l'ammissione al concordato preventivo riservandosi, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall., di produrre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo di legge nel termine assegnato dal tribunale.

Con decreto del 13.9.2012 il tribunale concedeva il termine di gg. 120, poi prorogato di gg. 60 giusta provvedimento del 12.12.2012 reso in accoglimento di istanza in tal senso avanzata dalla società in data 10.12.2012.

In data 11.3.2013 – e quindi entro il termine a tal uopo concesso –, Wind Jet S.p.A. depositava la proposta di concordato preventivo con il piano attestato e la documentazione a corredo.

Considerato che la proposta prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale di appena l'1% e precostituiva l'individuazione del liquidatore giudiziale nella persona dell'amministratore delegato della società, escludendo che la scelta potesse cadere su soggetto di fiducia del tribunale, con provvedimento del 14.3.2013 reso ai sensi dell'art. 162, comma 1, L. Fall. veniva disposta la comparizione di Wind Jet S.p.A. per il successivo 18.3.2013 onde interloquire sulla causa concreta del concordato proposto ai creditori e sull'ulteriore profilo di criticità sopra menzionato.

All'udienza del 18.3.2013 il P.M. interveniva e depositava richiesta di fallimento corredata da n. 3 annotazioni della GdF.

Wind Jet S.p.A. chiedeva termine per esaminare la documentazione prodotta dal P.M. e controdedurre.

Il tribunale concedeva termine a tutto l'8.4.2013 per il deposito di note e documenti e termine fino al 15.4.2013 per repliche.

Entro il termine assegnato Wind Jet S.p.A. depositava atto di integrazione e modifica della proposta di concordato (corredata da nuova relazione ex art. 161, comma 3, L. Fall.) mediante cui, tra l'altro, innalzava al 5% la percentuale di pagamento prevista per i creditori chirografari (e per il privilegiati retrocessi al chirografo) e recedeva dalla manifestata volontà di individuare, nel suo amministratore delegato, il liquidatore giudiziale.

Segnatamente, la proposta di concordato siccome definitivamente integrata, indicato un valore di presumibile realizzo dell'attivo sociale in complessivi € 13.768.621, presenta il contenuto che di seguito testualmente si riporta:

*“... la ricorrente sottopone ai creditori la seguente proposta di concordato preventivo, con cessione dei beni aziendali, garanzia da parte di Finaria S.p.A. in ordine al ricavato ed ai tempi del loro realizzo ed apporto finanziario di Antonino Pulvirenti per il soddisfacimento degli oneri di funzionamento e delle spese di giustizia, nonché dei creditori chirografari.*

*A causa dell'incapienza dell'attivo:*

*(a) i creditori privilegiati non saranno soddisfatti in via integrale, salvo che per l'iva e le ritenute fiscali, ma saranno pur sempre soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione del proprio rango, sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni e dei diritti sui quali sussiste la relativa causa di prelazione, indicato nelle apposite relazioni di stima; il tutto senza alcuna alterazione delle cause legittime di prelazione;*

*(b) i creditori chirografari e i creditori privilegiati non soddisfatti e retrocessi al rango chirografario saranno pagati a saldo e stralcio da un terzo.*

*In particolare, la società presenta la seguente proposta concordataria, che prevede il soddisfacimento dei creditori come segue:*

*1) Pagamento integrale dell'iva e delle ritenute fiscali in un'unica soluzione, entro e non oltre sessanta mesi dal deposito del provvedimento di omologazione del concordato preventivo;*

*2) Pagamento, in unica soluzione entro lo stesso termine di mesi sessanta dal deposito del provvedimento di omologazione del concordato preventivo, nella misura del 47,825% dei crediti vantati dai lavoratori dipendenti, compresi i fondi rischi da contenzioso lavoro;*

*3) Pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati non soddisfatti e*

*retrocessi al rango chirografario nella misura del 5% (cinque percento) da parte di Antonino Pulvirenti, con provvista finanziaria propria, senza transitare dal patrimonio o comunque dall'attivo della ricorrente, come già previsto nel ricorso originario.*

*Il pagamento dei creditori chirografari, pari a complessivi Euro 181.333.976,00 (di cui Euro 151.934.006,00 per crediti chirografari ed Euro 29.399.970,00 per crediti privilegiati retrocessi al chirografo) avverrà nella misura proposta del 5%, pari ad Euro 9.066.700,00, in cinque rate costanti, senza interessi, di cui:*

*la prima, pari ad Euro 1.813.340,00, entro 180 giorni dal deposito della sentenza di omologazione del concordato preventivo (data presunta: 30 giugno 2014);*

*la seconda, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2015;*

*la terza, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2016;*

*la quarta, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2017;*

*la quinta, pari ad Euro 1.813.340,00, entro il giorno 30 giugno 2018.*

*Le somme eventualmente non richieste dai creditori della società, verranno accantonate in un libretto intestato alla procedura. Se successivamente alla chiusura della procedura di concordato preventivo dette somme non verranno reclamate dagli aventi diritto, decorsi centottanta giorni saranno rese nuovamente nella disponibilità del terzo che le ha erogate, senza interessi.*

*4) Il pagamento dei debiti per i quali sono stati accantonati i fondi rischi, pari ad Euro 44.492.872,00, di cui Euro 5.765.693,00 per debiti privilegiati retrocessi al chirografo ed Euro 38.727.180,00 per debiti chirografari, avverrà all'avvenuta definizione di ciascun evento nella misura proposta del 5%, e pertanto nell'importo massimo di euro 2.224.644,00, ma in ogni caso con le medesime modalità previste per gli altri creditori.*

*Pertanto:*

*se l'evento si realizzerà prima del 30 giugno 2014, il creditore riceverà il pagamento di quanto allo stesso dovuto in numero cinque rate di pari importo;*

*se l'evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2014, ma prima del 30 giugno 2015, il creditore riceverà il pagamento di 2/5 del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2015 e la restante parte in ulteriori tre rate di pari importo alle medesime scadenze previste per il pagamento dei creditori chirografari;*

*se l'evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2015, ma prima del 30 giugno 2016, il creditore riceverà il pagamento di 3/5 del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2016 e la restante parte in ulteriori due rate di pari importo alle medesime scadenze previste per il pagamento dei creditori chirografari;*

*se l'evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2016, ma prima del 30 giugno 2017, il creditore riceverà il pagamento di 4/5 del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2017 e la restante parte in una rata entro il 30 giugno 2018;*

*se l'evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2017, ma prima del 30 giugno 2018, il creditore riceverà il pagamento del dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2018;*

*se l'evento si realizzerà dopo il 30 giugno 2018, ma prima della chiusura della procedura di concordato preventivo, il creditore riceverà il pagamento del dovuto in unica soluzione al verificarsi dell'evento.*

*Per gli eventi per i quali sono stati accantonati fondi per rischi, non ancora definiti alla chiusura della procedura di concordato preventivo, il pagamento avverrà, sempre nella misura proposta del 5%, ad opera del garante Sig. Pulvirenti Antonino, al momento della definizione. Non è previsto alcun pagamento per rischi previsti ed accantonati ma le cui azioni non sono state intraprese nel corso della procedura di concordato preventivo.*

*In conseguenza di quanto sopra proposto, a rettifica parziale di quanto indicato nella proposta originaria, i crediti per i quali sono stati accantonati i fondi rischi saranno pagati esclusivamente al verificarsi dell'evento dannoso per il quale il rischio era stato previsto e con le modalità sopra indicate, cosicché non residueranno somme accantonate da distribuire a favore dei creditori.*

*5) Le spese di giustizia per gli organi della procedura saranno pagate in più tranches, di cui la prima, pari, ai sensi dell'art. 163, co. 2, n. 4, l. fall., al 20% dell'intera somma, entro quindici giorni dalla comunicazione alla debitrice del decreto di ammissione al concordato preventivo;*

*6) Gli oneri di funzionamento nel corso della procedura concorsuale, secondo i rispettivi termini di pagamento.*

*Resta inteso che nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'attivo dovesse realizzarsi in tutto o in parte in tempi più brevi rispetto a quelli prudenzialmente stimati, verranno eseguiti pagamenti in favore dei creditori che ne avranno diritto secondo le rispettive cause di prelazione.*

*Si rappresenta che, nel caso in cui dalla liquidazione dell'attivo dovessero realizzarsi risorse superiori a quanto stimato ovvero non dovessero concretizzarsi in tutto o in parte i rischi per i quali sono stati accantonati i fondi per cause di lavoro (iscritti al privilegio per Euro 507.127,00), si registrerebbe una diminuzione dell'ammontare complessivo dei crediti privilegiati retrocessi al chirografo.*

*In coerenza, nella superiore ipotesi, l'apporto finanziario del terzo subirebbe una riduzione*

*rispetto all'importo massimo di euro 11.291.345,00 giacché esso non garantirebbe mai il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura superiore al 5%.”.*

2. Con decreto in data 9.5.2013 il tribunale ammetteva Wind Jet S.p.A. al concordato preventivo e dichiarava improcedibile l'istanza di fallimento presentata dal P.M.

Considerato che il P.M. è intervenuto anche durante l'adunanza dei creditori depositando memoria, non è inutile riportate di seguito un passaggio del provvedimento sopra menzionato in cui, in sintesi, si riporta il contenuto dell'istanza di fallimento e le ragioni che hanno indotto il Tribunale a disattenderla.

In particolare si legge nel detto decreto: *“Prima dell'intervento del P.M. il tribunale aveva individuato due profili di criticità della proposta di concordato potenzialmente idonei a determinarne la inammissibilità, il primo attinente alla sussistenza di una causa concreta meritevole di tutela in considerazione della percentuale di soddisfacimento prevista per i creditori chirografari (originariamente pari all'1%) ed il secondo relativo alla preconstituita individuazione del liquidatore giudiziale.*

*Entrambi i profili devono ritenersi superati alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate da Wind Jet S.p.A. alla originaria proposta di cui si è sopra dato atto.*

*A seguito dell'intervento del P.M. e della sua richiesta di fallimento il giudizio di ammissibilità si è però arricchito di alcuni temi nuovi.*

*Il P.M. ha infatti sostenuto che “la prospettiva di realizzo dell'attivo, così come articolata nella domanda di concordato, non sia attendibile per ragioni di coerenza interna ed esterna”.*

*Le ragioni di “coerenza interna” riguardano la valorizzazione attribuita in proposta alle voci di attivo “Crediti tributari” e “Crediti in contenzioso”.*

*Con le ragioni di “coerenza esterna” si travasano sostanzialmente, nella procedura per l'ammissione al concordato, gli esiti, allo stato, delle indagini eseguite con riferimento al reato di false comunicazioni sociali (nel proc. n. 16040/12 RGNR), assumendo che nei bilanci della Wind Jet S.p.A. relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, relativamente alle voci dello stato patrimoniale “Attivo circolante” ed “Altre immobilizzazioni immateriali”, siano stati esposti fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in inganno i destinatari della detta situazione patrimoniale.*

*In realtà i profili di “coerenza interna” si risolvono in questioni attinenti alla prognosi di realizzabilità dell'attivo stimato per le due voci sopra menzionate, in relazione all'alea ad esse connessa.*

*In relazione ai profili di “coerenza esterna”, invece, avuto riguardo alle “Immobilizzazioni*

*immateriali” il P.M. ha assunto che la società ha proceduto ad una indebita capitalizzazione di costi (per Avviamento linee aeree; Rinnovo flotta; Spese su aeromobili; Costi di aggiornamento personale) facendone oggetto di ammortamento pluriennale anziché di imputazione, in conto economico, per intero al singolo esercizio di competenza, e che ciò avrebbe inciso sui risultati di esercizio degli anni presi in esame.*

*Avuto riguardo alla voce “Rimanenze Ricambi”, invece, il P.M. ha evidenziato una serie di elementi volti ad inficiare la stima ai fini concordatari eseguita da Dale Aviation Ltd (per € 3.519.199) sostenendone, sostanzialmente, la falsità (“Tale macroscopica differenza induce a dubitare, anche in questa sede, dell’effettiva attendibilità del valore di realizzo dell’attivo oggi presentato sulla base di perizia effettuata dalla Dale Aviation Ltd e di conseguenza della regolarità della documentazione prodotta e degli elementi di giudizio offerti ai creditori”, si legge nella richiesta di fallimento) ed a dimostrare che il valore delle rimanenze sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quello appostato in proposta (sulla falsariga della condotta integrante, per l’imprenditore individuale, il reato previsto dall’art. 236, comma 1, L. Fall.).*

*Ciò posto va subito osservato come, in relazione ai profili attinenti alle “Immobilizzazioni immateriali”, venga in rilievo una questione che si risolve in un giudizio sulla regolare tenuta della contabilità della proponente (in difetto di qualsiasi allegazione in ordine alla concreta refluenza della asserita indebita capitalizzazione dei sopra menzionati costi sui dati aziendali posti a fondamento della proposta concordataria) mentre, in relazione alle contestazioni attinenti alle “Rimanenze Ricambi”, venga in rilievo l’accertamento di un vero e proprio “atto di frode” sanzionato, ove riscontrato dal commissario giudiziale dopo l’ammissione, con lo strumento previsto dall’art. 173 L. Fall.*

*Nel caso di specie, a tal ultimo proposito, il P.M. ha inteso offrire al tribunale i dati da esso indipendentemente raccolti idonei, nella sua prospettiva, a dimostrare che parte dell’attivo concordatario non esisterebbe, in questo modo sostanzialmente anticipando valutazioni che, di norma, seguono gli accertamenti effettuati dal commissario giudiziale.*

*Tanto premesso va tuttavia osservato come, ad avviso del collegio: a) i profili di “coerenza interna” attengano alla fattibilità economica del piano e restino sottratti, a fronte degli elementi forniti dall’attestatore, al giudizio di ammissibilità del tribunale; b) le false comunicazioni sociali asseritamente realizzate nella esposizione, in bilancio, delle “Immobilizzazioni immateriali”, alla luce delle modifiche apportate all’art. 160, comma 1, L. Fall. già con il D.L. 35/2005 conv. nella L. 80/2005, risulterebbero comunque irrilevanti ai fini dell’ammissione al concordato; c) non risulta dimostrato né che le “Rimanenze Ricambi” indicate in proposta non siano fisicamente nella disponibilità della proponente, né che il valore*

delle stesse sia sensibilmente inferiore rispetto a quello della stima eseguita a fini concordatari ovvero, il che è lo stesso, non risulta dimostrato che il falso in bilancio attinente alla voce dell'attivo patrimoniale in questione ed asseritamente realizzato negli esercizi 2010 e 2011 si rifletta nei dati aziendali posti a fondamento della proposta".

3. L'adunanza dei creditori fissata per il 19.7.2013 veniva rinviata attesa la impossibilità di procedere, in tempi così ristretti, ad una stima attendibile dei pezzi di ricambio (fisicamente ubicati presso magazzino sito in Francia) e per procedere alla quale, attesa la indubbia peculiarità del compendio oggetto di stima, è stato necessario reperire soggetto tecnicamente attrezzato e dotato di organizzazione adeguata.

In data 9.9.2013 il commissario giudiziale depositava la sua relazione ex art. 172 L. Fall.

Nella stessa il presumibile valore di realizzazione dei beni ceduti ai creditori veniva indicato in complessivi € 11.333.743 inferiore, quindi, rispetto a quello esposto nella proposta di concordato pari ad € 13.768.621, sostanzialmente sulla base di una stima inferiore delle immobilizzazioni materiali, delle quote ETS (European Trading Scheme) e, soprattutto, dei crediti per cause attive (valutati € 500.000 a fronte degli € 2.029.762 indicati in proposta).

Quanto ai riscontri eseguiti, sulla base delle scritture contabili, in relazione al passivo concordatario esposto, il commissario giudiziale sostanzialmente confermava i dati contenuti nella proposta con talune contenute variazioni relative ai debiti nei confronti dei dipendenti (superiori di € 115.521,00), degli enti previdenziali per crediti non ancora iscritti a ruolo (inferiori di € 24.114,00) e per crediti iscritti a ruolo (superiori di € 159.884,00) comunque tali, secondo quanto dallo stesso evidenziato, da *"non incidere in modo significativo sull'equilibrio complessivo della proposta"*.

Il totale dei crediti privilegiati per IVA, ritenute e lavoro dipendente (unici crediti pagati con l'attivo sociale, per intero i primi due e, nella misura del 47,825, gli ultimi) veniva indicato in complessivi € 15.475.773, a fronte dei quali l'impegno di pagamento risultava pari ad € 13.943.870 (v. consulenza tecnica contabile del dott. F. Torrissi).

Il totale dei crediti privilegiati retrocessi al chirografo e dei crediti chirografari risultava pari a complessivi € 238.585.413 (inclusi i fondi rischi).

In data 23.9.2013 Wind Jet S.p.A. depositava nota di replica alla relazione ex art. 172 L. Fall. del commissario giudiziale unitamente verbale di assemblea della società in concordato in data 21.9.2013.

Con la nota in questione Wind Jet S.p.A., oltre a fornire una serie di chiarimenti sollecitati dal commissario giudiziale, evidenziava come il minor valore attribuito dagli organi della

procedura all'attivo ceduto ai creditori dipendesse, in maniera preponderante, dall'impiego di criteri esageratamente prudenziali nella valutazione dei crediti per cause in contenzioso (valutati € 500.000 anziché € 2.029.762 valore, quest'ultimo, già conseguente all'abbattimento del 50% delle pretese azionate siccome indicato in proposta) e come in ogni caso, anche qualora si fosse verificata la previsione del commissario, la garanzia prestata da Finaria S.p.A. sui valori di liquidazione dell'attivo indicati in proposta ne avrebbe neutralizzato l'impatto negativo sulla realizzabilità del piano concordatario.

Si diffondeva poi a contestare le rettifiche ai crediti dei lavoratori dipendenti apportate dal commissario giudiziale sulla base delle risultanze della consulenza tecnica affidata al consulente del lavoro della procedura, evidenziando come le differenze relative alla parte di crediti privilegiati pagati nella percentuale del 47,825% (per complessivi € 115.521,00) derivassero, essenzialmente, da un errato computo della rivalutazione monetaria e degli interessi postconcordatari (computati sull'intero credito e non già sulla sola parte del credito non falciata) e come le differenze sui crediti privilegiati retrocessi al chirografo restassero coperte dai fondi rischi appostati.

In ogni caso esponeva, allegando la delibera assembleare del 21.9.2013, che qualora le rettifiche individuate dal commissario giudiziale fossero risultate fondate, i soci di essa Wind Jet S.p.A. si impegnavano a sottoscrivere un finanziamento in conto capitale di € 150.000,00, entro il 31.12.2014, con cui provvedere al pagamento delle maggiori somme.

All'udienza del 27.9.2013 si teneva l'adunanza dei creditori.

Il P.M. interveniva all'adunanza depositando memoria in cui sollevava una serie di censure alla relazione ex art. 161, comma 3, L. Fall.

Sempre in sede adunanza Lufthansa Technik sollevava questione in ordine alla possibilità che tra i pezzi di ricambio valorizzati quale attivo da Wind Jet S.p.A. fossero ricompresi beni ad essa appartenenti.

Wind Jet S.p.A. escludeva la detta circostanza, peraltro offerta in chiave meramente ipotetica da controparte.

Si procedeva quindi alla votazione concludendo le operazioni in giornata.

Con nota in data 18.10.2013 il commissario giudiziale dava atto degli esiti della votazione tenuto conto dei voti espressi entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale.

Segnatamente, su un totale di crediti ammessi al voto di € 182.989.143,53 (al netto dei fondi rischi) hanno manifestato espressamente voti favorevoli crediti per € 13.550.765,04 e voti contrari crediti per € 15.537.696,08. Tenuto conto che, ai sensi del novellato art. 178, comma 4, L. Fall. (applicabile dall'11.9.2012, data di presentazione del ricorso ex art. 161, comma 6, L.



Fall.), la mancata espressione del voto dissenziente è considerata manifestazione di accettazione della proposta concordataria, il commissario giudiziale riferiva dell'avvenuta approvazione del concordato.

Il tribunale fissava quindi l'udienza per l'omologa.

In data 20.11.2013 il commissario giudiziale depositava il parere previsto dall'art. 180, comma 2, L. Fall., favorevole all'omologa del concordato.

Nel termine di 10 giorni prima dell'udienza si costituiva in giudizio il creditore dissenziente GESAP S.p.A., spiegando opposizione all'omologa. Lo stesso giorno dell'udienza si costituivano in giudizio le associazioni dei consumatori indicate in epigrafe, unitamente a taluni creditori, opponendosi anch'esse all'omologa.

All'esito dell'udienza il tribunale riservava di decidere.

**4.** Come è noto, ferme restando le questioni sollevate dagli opposenti che verranno nel prosieguo specificamente esaminate, in sede di omologa il tribunale deve, anche d'ufficio, verificare: 1) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta di concordato; 2) la regolarità della procedura; 3) il raggiungimento della maggioranza o delle maggioranze previste dall'art. 177 L. Fall.

Orbene, è vero che, siccome chiarito da Cass., sez. I<sup>^</sup>, 25 ottobre 2010, n. 21860: *“In sede di giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata dall'imprenditore che versi in stato di crisi o di insolvenza, al fine di garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare un consenso non viziato da una falsa rappresentazione della realtà, il tribunale deve verificare che la relazione, elaborata dal professionista incaricato dal debitore, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e dettagliata, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la predetta relazione, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia e i criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali. Il potere di controllo del tribunale sulla proposta e sulla documentazione allegata non può, però, giammai sovrapporsi, nell'effettuare il giudizio di ammissibilità, alla valutazione sul merito della fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta concordataria. Né il tribunale può sindacare la veridicità dei dati aziendali ivi attestata, essendo tale accertamento riservato dalla legge al commissario giudiziale.”*, così come è anche vero che il tribunale, in sede di omologa, è chiamato a valutare la permanenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, e tuttavia non può disconoscersi che, a tale ultimo fine, debbano tenersi in adeguata considerazione gli

accertamenti eseguiti dal commissario giudiziale.

Nel caso di specie il commissario giudiziale, nell'espletamento delle sue funzioni, si è servito di una serie di consulenti d'ufficio della procedura e segnatamente: di un dottore commercialista incaricato dell'esame delle scritture contabili, di un consulente del lavoro incaricato di verificare i dati relativi ai crediti vantati dai dipendenti e dagli enti previdenziali, di un ingegnere incaricato della stima degli immobili appartenenti al garante Finaria S.p.A., di un notaio chiamato a verificare l'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sugli stessi, di un ingegnere con specifiche competenze nel settore aeronautico ai fini della stima dei pezzi di ricambio costituenti il magazzino.

Tutti i professionisti sopra elencati hanno redatto specifiche relazioni di cui il commissario giudiziale ha tenuto conto sia ai fini della relazione ex art. 172 L. Fall., sia per gli approfondimenti che si sono resi necessari nel corso della procedura (si pensi alla questione, sollevata in sede di adunanza da uno dei creditori, in ordine all'asserito inserimento, tra i pezzi di ricambio costituenti parte dell'attivo concordatario, di componenti appartenenti a Lufthansa Technik, in relazione alla quale è stato affidato accertamento supplementare all'ingegnere specializzato in materia aeronautica e da cui è emerso che solo in relazione a due pezzi di ricambio, di valore modesto avuto riguardo all'intero compendio stimato, la questione è risultata fondata).

Orbene, il commissario giudiziale, sia nella relazione ex art. 172 L. Fall. che nel parere ex art. 180, comma 2, L. Fall., pur evidenziando con il dovuto risalto le criticità riscontrate nell'esame della proposta e del piano concordatario (soprattutto avuto riguardo alla affidabilità della garanzia prestata dal terzo ed all'impegno assunto dal Pulvirenti se posti in relazione ai tempi previsti per il soddisfacimento del ceto creditorio), ha escluso la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la revoca dell'ammissione al concordato riconducendo correttamente le stesse a profili di convenienza della proposta la cui valutazione è rimessa, per legge, ai creditori.

Tanto premesso sebbene, come detto, il tribunale in sede di omologa debba nuovamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta, non può francamente sostenersi che la mera verifica sulla conformità al tipo previsto dalla legge della relazione dell'attestatore ex art. 161, comma 3, L. Fall. possa condurre, in questa fase, al rigetto della domanda di omologa. Invero, deve tenersi conto che, dopo l'ammissione al concordato e con la nomina del commissario giudiziale, è proprio questo fondamentale organo della procedura concorsuale che è chiamato a compiere gli approfondimenti necessari al fine consentire, ai creditori, l'espressione di un voto informato e, nel caso di specie, ciò è certamente avvenuto (a

prescindere dalle carenze riscontrabili nella relazione ex art. 161, comma 3, L. Fall.).

A ciò va poi aggiunto che, come sopra ricordato, in occasione della convocazione di Wind Jet S.p.A. ai sensi dell'art. 162 L. Fall. dinanzi al tribunale il P.M. è intervenuto in udienza avanzando istanza di fallimento della società le cui motivazioni, fatte salve quelle, obiettivamente marginali (e comunque ritenute infondate dal tribunale), relative alla valorizzazione dei crediti tributari e dei crediti in contenzioso, riguardavano sostanzialmente profili estranei all'attestazione ex art. 161, comma 3, L. Fall., e consistenti nelle denunciate false comunicazioni sociali e, soprattutto, nella mancanza di quella parte dell'attivo concordatario costituita dai pezzi di ricambio.

Soltanto dopo l'ammissione, e segnatamente durante l'adunanza dei creditori del 27.9.2013, il P.M. (che poi si è peraltro astenuto dal presentare opposizione all'omologa), con apposita memoria sottoponeva a serrata critica l'attestazione ex art. 161, comma 3, L. Fall.

Parte del parere del commissario giudiziale ex art. 180, comma 2, L. Fall. veniva dedicata ad esporre ed a dedurre sui profili di criticità contenuti nella memoria depositata dal P.M. all'udienza del 27.9.2013.

Ritiene il collegio di condividere le considerazioni esposte dal commissario giudiziale le quali, unitamente alle censure mosse dalla Procura della Repubblica all'attestazione ex art. 161, comma 3, L. Fall., vanno di seguito testualmente riportate.

Secondo il P.M. la relazione ex art. 161, comma 3, L. Fall. sarebbe inattendibile quanto all'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano perché:

*"1) ... ha omissso di valutare secondo criteri di prudenza le poste dell'attivo incerte e di più difficile realizzo;*

*2) ha omissso di analizzare la solvibilità del sig. Pulvirenti in relazione all'impegno finanziario assunto;*

*3) ha omissso di analizzare le concrete modalità di funzionamento del pegno concesso dal Pulvirenti sulle azioni Finaria;*

*4) ha omissso di rilevare l'errore di quantificazione delle risorse disponibili a seguito della delibera di distribuzione dei dividendi da parte di Finaria;*

*5) ha omissso di valutare l'effettiva capacità di Finaria di adempiere agli obblighi assunti in qualità di garante ed in particolare: (i) ha omissso di rilevare l'esistenza di garanzie prestate da Finaria a favore di società controllate diverse da Wind Jet; (ii) ha omissso di valutare il patrimonio di Finaria con criteri di tipo liquidatorio; (iii) ha omissso di valutare le prospettive di liquidazione del patrimonio di Finaria in relazione alle tempistiche previste nel piano concordatario".*

In relazione ai profili esposti il commissario deduceva:

1) *la valutazione di imprudenza nella valutazione di alcune poste dell'attivo patrimoniale di Wind Jet, pur condivisa da questo Ufficio nei limiti esposti nella sopra citata Relazione, incide sulla valutazione complessiva dell'attivo per una frazione piuttosto limitata, sicché non è possibile dedurre da ciò che l'eseguibilità del piano concordatario – tenuto anche conto delle garanzie fornite – sia resa impossibile;*

2) *la valutazione di solvibilità del garante, sig. Pulvirenti, non può dirsi del tutto mancante: essa si è piuttosto incentrata sulla valutazione patrimoniale delle partecipazioni azionarie da lui possedute, direttamente (Finaria) o indirettamente (Meridi, Club Calcio Catania); partecipazioni che, con ogni probabilità, costituiscono componente principale ed essenziale dell'attivo patrimoniale personale del garante; sotto questo profilo, la costituzione in pegno delle azioni Finaria a favore della procedura costituisce sufficiente garanzia che quella parte del patrimonio personale del Pulvirenti, che è destinata a garantire l'esecuzione del piano concordatario di Wind Jet, non sia aggredita da eventuali altri creditori personali del Pulvirenti medesimo;*

3) *appaiono superabili i dubbi espressi nella memoria della Procura in ordine alla validità giuridica del pegno offerto dal Pulvirenti sulle azioni Finaria, atteso che questa garanzia dovrà essere costituita non a favore della società Wind Jet (controllata da Finaria), bensì a favore dei creditori ammessi alla procedura concordataria; e che una simile garanzia reale a favore di una serie, pur molto ampia, di creditori, non contrasta i principi civilistici in materia di garanzie delle obbligazioni ed è correntemente considerata compatibile con la struttura delle procedure concordatarie (v., p.e., Cass.civ., sez. V, 21 maggio 2007, n. 11701); peraltro, l'art. 160, l.fall., contempla espressamente il caso che la proposta concordataria possa prevedere l'attribuzione di azioni, quote o altri strumenti finanziari a favore dei creditori (ipotesi nella quale può farsi ragionevolmente rientrare anche la costituzione di pegno di cui alla proposta in esame);*

4) *la circostanza che la valutazione patrimoniale di Finaria non abbia espressamente tenuto conto della programmata delibera di distribuzione di dividendi non incide sostanzialmente sul risultato di tale valutazione, dal momento che può ragionevolmente ritenersi che l'ammontare dei dividendi percepiti dal Pulvirenti sarà comunque destinato all'esecuzione della presente proposta concordataria;*

5) *l'esposizione bancaria di Finaria è stata correttamente e pienamente presa in considerazione nella relazione tecnico-contabile acquisita da questo Ufficio (circostanza che il consulente, dott. Torrisi, ha espressamente messo in rilievo nel corso dell'udienza del 27*

settembre u.s.); ciò ha portato il consulente tecnico-contabile (con valutazione condivisa dal commissario giudiziale) a ridimensionare (rispetto a quanto affermato dall'attestatore di fiducia della società) la portata economica della garanzia avente ad oggetto il patrimonio di Finaria; ma questa differenza di valutazione non ha portato fino ad una valutazione di sicura insufficienza di detta garanzia rispetto alla concreta possibilità di esecuzione del piano concordatario;

6) non appare condivisibile il rilievo, espresso nella memoria della Procura, secondo cui il patrimonio di Finaria non sarebbe stato valutato con criteri di tipo liquidatorio; sembra invece a questo Ufficio che la valutazione sia stata piuttosto prudentiale (fino all'attribuzione di un valore nullo alle partecipazioni Meridi e Club Calcio Catania) e che, per quanto riguarda i tempi di una futura eventuale liquidazione del patrimonio Finaria, il termine quinquennale previsto nella proposta sia abbastanza realistico, dal momento che i cespiti immobiliari di cui Finaria dispone, direttamente e indirettamente, hanno caratteristiche (complessi alberghieri, stabilimenti industriali e commerciali, terreni produttivi) che dovrebbero renderli di notevole interesse per eventuali acquirenti".

Come sopra anticipato il collegio ritiene di condividere la posizione espressa dal commissario giudiziale di talché va confermata, sotto il profilo in esame, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta.

#### **4.1.** Vanno adesso passati in rassegna taluni profili peculiari della proposta concordataria.

Come detto la proposta prevede il pagamento integrale e con gli interessi di dilazione, con mezzi propri della società, dei crediti per IVA e ritenute fiscali, mentre falcidia tutti gli ulteriori crediti privilegiati (in essi compresi quelli vantati dai dipendenti ed assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 1, c.c., parificando ai crediti chirografari il trattamento riservato ai crediti privilegiati diversi da quelli sopra menzionati).

L'attestazione di cui all'art. 160, comma 2, L. Fall. è stata resa dal professionista attestatore e sul punto non sono state mosse specifiche censure.

Si tratta di una previsione la cui legittimità ha ricevuto l'avallo della S.C. con le sentenze rese in data 12.10.2011 dalla sez. I<sup>^</sup>, nn. 22931 e 22932 ed a cui il tribunale ritiene di adeguarsi.

Relativamente alla falcidia dei crediti privilegiati vantati dagli enti previdenziali, ritiene il tribunale che il limite previsto dal DM 4 agosto 2009 valga soltanto per la transazione fiscale e possa essere comunque disapplicato tutte le volte che si ponga in contrasto con il contenuto di norme primarie, quali anche l'art. 160 L. Fall., che consentano il pagamento parziale del credito privilegiato nella misura consentita dal valore del bene posto dalla legge a garanzia del credito

(v. sul punto Trib. Monza, 22 dicembre 2011, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Quanto alla previsione di pagamento dei creditori chirografari pur in mancanza dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati ed anche, almeno in parte, cronologicamente prima del pagamento di questi ultimi, va infine osservato come al detto pagamento è previsto che provvederà un soggetto terzo rispetto alla società in concordato, Pulvirenti Antonino, senza obbligo di restituzione e senza transito nell'attivo sociale, con la conseguenza che, siccome del resto ammesso dalla S.C., la previsione *de qua* si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati (v. Cass., sez. I<sup>^</sup>, 8 giugno 2012).

Va quindi complessivamente confermata la sussistenza (e la permanenza) dei presupposti di ammissibilità della proposta.

In assenza di quale che sia censura mossa sul punto dagli oppositori, va parimenti ritenuto che la procedura si sia svolta in maniera del tutto regolare.

Quanto al raggiungimento della maggioranza, atteso l'esito della votazione, lo stesso appare fuori discussione (crediti per € 15.537.696,08 contrari a fronte di € 182.989.143,53 ammessi al voto).

5. Vanno adesso prese specificamente in esame le opposizioni presentate avverso l'omologa.

GESAP S.p.A., costituendosi in giudizio nel termine previsto dall'art. 180, comma 2, L. Fall., ha eccepito innanzitutto la inammissibilità del concordato per non essere intervenuta l'omologa nel termine di mesi sei dalla presentazione del ricorso giusta quanto stabilito dall'art. 181 L. Fall.

Quindi, sul presupposto che il credito dalla stessa vantato di complessivi € 1.764.213,58 dovesse essere considerato privilegiato per € 1.440.876,41 e, per la residua parte di € 323.337,17, chirografario, si doleva della omessa previsione di una specifica classe per i creditori privilegiati nella quale essere inserita.

Dipoi contestava la convenienza della proposta riportandosi ai rilievi esposti dal commissario giudiziale avuto riguardo, in particolare, alla garanzia prestata per il pagamento dei creditori chirografari.

Infine si doleva della falcidia applicata ai crediti privilegiati in mancanza di dimostrazione che, in caso di liquidazione dei beni oggetto della causa legittima di prelazione, i detti crediti avrebbero ricevuto trattamento deteriore.

All'udienza del 2.12.2013 Wind Jet S.p.A. deduceva che: a) l'art. 181 L. Fall., secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, non introduceva un termine perentorio; b) il credito di

GESAP S.p.A. non era assistito da alcun privilegio atteso che, ai sensi dell'art. 1022 cod. nav., la causa di prelazione insiste sugli aeromobili e la proponente non è proprietaria di alcun aeromobile; c) GESAP S.p.A. avrebbe comunque perso il privilegio avendo votato per l'intero credito all'udienza del 27.9.2013; d) i profili di convenienza della proposta di concordato non erano sindacabili atteso che la GESAP S.p.A. era titolare di crediti per importo inferiore all'1% di quelli ammessi al voto (mentre invece la soglia prevista dal novellato art. 180, comma 4, L. Fall. ai fini della contestazione della convenienza della proposta rispetto alle alternative concretamente praticabili, nel caso di mancata formazione delle classi, è quella del 20% dei crediti ammessi al voto); e) la sussistenza dei presupposti per procedere alla falcidia dei crediti privilegiati risultava comunque evidente atteso che con i beni di Wind Jet S.p.A. – fatto salvo l'integrale pagamento dei crediti IVA e delle ritenute – non risultava possibile nemmeno procedere all'integrale pagamento dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., e considerato che al pagamento di tutto il privilegio retrocesso al chirografo (al pari delle spese di procedura) era previsto che si facesse fronte con finanza esterna.

Ritiene il collegio che l'opposizione presentata da GESAP S.p.A. vada disattesa.

Quanto al termine previsto dall'art. 181 L. Fall., prescindendo da ogni profilo di ragionevolezza specie a fronte di procedure, quale la presente, connotate da particolare complessità, ritiene il tribunale che lo stesso presenti natura ordinatoria, in mancanza di espressa diversa qualificazione secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 152, comma 2, c.p.c.

Sul punto si è peraltro pronunciata la S.C. chiarendo che: *“La durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non è assoggettata ad un termine perentorio, in quanto l'art. 181 legge fall. - nel testo novellato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - pur prevedendo che il relativo decreto intervenga entro sei mesi dal deposito del ricorso (termine prorogabile per una sola volta e per sessanta giorni), non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare”* (così Cass., sez. I<sup>a</sup>, 4 febbraio 2009, n. 2706).

Quanto alla mancata formazione di una classe di creditori privilegiati in cui il credito vantato dall'opponente avrebbe dovuto essere inserito, va invece preliminarmente evidenziato come, correttamente (sempre entro i limiti che in questa sede – come è noto non deputata all'accertamento dei crediti e delle cause legittime di prelazione – rilevano), il credito di GESAP S.p.A. sia stato considerato in proposta come chirografario.

Sul punto è sufficiente evidenziare come il credito in questione sia afferente a tasse e diritti aeroportuali e corrispettivi per Passeggeri a Mobilità Ridotte e come, conformemente a quanto

controdedotto sul punto dalla proponente (senza che GESAP S.p.A. abbia articolato alcuna replica), ai sensi dell'art. 1023 del codice della navigazione: *“Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio: 1) omissis i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; omissis”*.

Nel caso di specie, come è noto, Wind Jet S.p.A. non vanta la proprietà su alcun aeromobile, di talché correttamente non è stato riconosciuto il privilegio al credito vantato da GESAP S.p.A..

Il mancato riconoscimento del rango privilegiato induce a ritenere che l'opponente non presenti alcun interesse rispetto alla censura, da essa formulata, avente ad oggetto la mancata formazione di una apposita classe di creditori privilegiati (connotata da posizione giuridica ed interessi economici omogenei) ed alla denunciata mancanza (in guisa del tutto generica) dei presupposti richiesti dall'art. 160, comma 2, L. Fall. per procedere alla falcidia dei crediti privilegiati.

A tal ultimo proposito non appare comunque inutile evidenziare che l'intero capitolo 1 della relazione integrativa a firma dell'attestatore datata 8.4.2013 è specificamente ed esaustivamente dedicato ai profili che, secondo l'opponente, non sarebbero stati presi in esame.

Infine, relativamente ai profili strettamente attinenti alla convenienza della proposta, non si può che evidenziare come, secondo il novellato art. 180, comma 4, L. Fall., nel caso (quale quello in esame) di mancata formazione di classi, il vaglio del tribunale sia condizionato alla provenienza della doglianza da creditori che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto: GESAP S.p.A. rappresenta crediti inferiori all'1% di quelli ammessi al voto di talché al tribunale è preclusa ogni valutazione in ordine alla convenienza della proposta di concordato avuto riguardo alle alternative concretamente praticabili.

In definitiva, quindi, l'opposizione avanzata da GESAP S.p.A. all'omologa del concordato va rigettata.

**5.1.** Ad analoghe conclusioni ritiene il collegio di pervenire avuto riguardo alle opposizioni avanzate dalle associazioni dei consumatori e dai creditori/passeggeri meglio specificati nell'epigrafe del presente provvedimento.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione fondata sul mancato rispetto del termine previsto dall'art. 180, comma 2, L. Fall. per la costituzione in giudizio, sollevata da Wind Jet S.p.A. all'udienza del 2.12.2013.



Sul punto va infatti osservato che, anche in questo caso, la legge omette di qualificare come perentorio il termine in questione e ciò, avuto riguardo alla regola generale prevista dall'art. 152, comma 2, c.p.c., induce di per sé a considerarlo ordinatorio.

A ciò si aggiunga che sussiste specifico argomento, desumibile dalla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 169/2007, che depone per la ordinarietà del termine.

Invero, secondo l'art. 180, comma 3, L. Fall. siccome introdotto dalla riforma della legge fallimentare: *“Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.”*.

L'art. 16 del c.d. correttivo ha sostituito la disposizione sopra riportata con quella dell'art. 180, comma 2, attualmente in vigore, da cui è stato espunto il riferimento al contenuto della memoria di costituzione avuto riguardo alle eccezioni non rilevabili d'ufficio ed alle richieste istruttorie.

Tale nuova formulazione, secondo quanto condivisibilmente sostenuto in dottrina, in quanto ispirata ad una maggiore libertà delle forme dell'opposizione, si coniuga meglio con la ordinarietà del termine previsto per la costituzione in giudizio.

Non è inutile infine evidenziare come in giurisprudenza la tesi della non perentorietà del termine sia stata da ultimo affermata, in relazione alla costituzione in giudizio del commissario giudiziale, da Cass., sez. I<sup>^</sup>, 16 settembre 2011, n. 19897 (in motivazione).

L'opposizione all'omologa in esame è quindi ammissibile.

Sempre avuto riguardo al profili di rito va poi osservato come la detta opposizione provenga da soggetti legittimati a proporla.

Sul punto deve osservarsi quanto segue.

Come è noto l'art. 180, comma 2, L. Fall. consente di proporre opposizione all'omologa, oltre che al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti, a *“qualunque interessato”*.

Con tale espressione, secondo l'opinione prevalente, deve intendersi chiunque sia portatore di un interesse giuridico, e non di mero fatto, che possa ricevere pregiudizio dall'omologa senza che necessariamente debba rivestire la qualifica di creditore dell'imprenditore in concordato (v. Trib. Roma 20 novembre 1989, in Fall. 1990, p. 460 e cfr. Cass., sez. I<sup>^</sup>, 26 luglio 2012, n. 13284).

Ritiene il collegio che tra i soggetti in questione rientrino anche le associazioni aventi quale scopo la salvaguardia dei diritti dei consumatori indicate in epigrafe.

La legittimazione delle stesse si desume, sistematicamente, dalle norme dettate dal c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005).

L'art. 2 del decreto legislativo in questione, rubricato "*Diritti dei consumatori*", prevede che: "*1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: omissis; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; omissis; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; omissis; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; omissis; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza*".

L'art. 139, rubricato "*Legittimazione ad agire*", prevede che: "*1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative: omissis*".

L'art. 140, rubricato "*Procedura*", prevede che: "*1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate*".

Orbene, premesso che il CODACONS – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori –, è iscritto nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (v. decreto versato in atti dall'opponente), e che tra le finalità della detta associazione rientra la tutela, anche mediante l'intervento nei giudizi civili, dei diritti degli utenti e dei consumatori (v. statuto in atti), si deve ritenere che l'ente in questione sia portatore di un interesse collettivo a salvaguardia del quale lo stesso è legittimato ad agire anche al di là degli specifici strumenti di tutela previsti dall'art. 140 del D. Lgs. 206/2005 (siccome con ampiezza delimitati dalla

giurisprudenza della S.C; v. Cass., sez. III<sup>^</sup>, 18 agosto 2011, n. 17351).

Detto interesse, per quanto sopra esposto da considerare con certezza giuridicamente rilevante, potrebbe in concreto risultare abbisognevole di tutela anche nell'ambito di una procedura concorsuale di concordato preventivo in cui, come quella in esame, la proponente è una società di trasporto aereo che erogava il servizio in favore di migliaia di passeggeri/consumatori.

Ne consegue che l'opposizione avanzata dal CODACONS (e dalle associazioni ad esso affiliate e facenti parte del coordinamento) è certamente, anche sotto il profilo in esame, ammissibile in quanto proveniente da soggetto legittimato e portatore di interesse che può ricevere pregiudizio dall'omologa del concordato preventivo.

Nel merito, però, l'opposizione si appalesa priva di pregio.

Sostiene il CODACONS che non dovrebbe procedersi all'omologa del concordato perché la percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari, tra cui rientrano i passeggeri che hanno acquistato i biglietti della compagnia e che poi non hanno potuto fruire del servizio di trasporto per la repentina (ed inaspettata) cessazione dell'operatività di Wind Jet S.p.A., pari al 5% del prezzo del biglietto, sarebbe assolutamente insufficiente a coprire i gravissimi danni dagli stessi subiti.

Orbene, va premesso che nella proposta di concordato risultano inseriti crediti certi riferibili essenzialmente ai passeggeri per € 20.526.922,22 e, tra le passività potenziali a fronte delle quali sono stati costituiti appositi fondi rischi, crediti per ulteriori € 800.000,00 derivanti da contenzioso già incoato da passeggeri e tour operator e crediti per ulteriori € 9.000.000 derivanti da contenzioso non ancora incoato ma che potrebbe essere promosso dai passeggeri.

Le stime sono state condotte, secondo quanto riportato nella relazione ex art. 161, comma 3, L. Fall. sulla base: *“Dei principi consolidatisi presso gli Uffici del Giudice di Pace e presso il Tribunale di Catania, sia in primo grado che in grado di appello, per le cause intentate a fronte dei danni subiti da ritardi e cancellazione di voli, ovvero per ritardata consegna o smarrimento dei bagagli, prevedendo una compensazione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 400,00 (a seconda della lunghezza della rotta), fatti salvi i casi particolari oggetto di specifica ed autonoma valutazione;*

*della possibile liquidazione dell'importo dei titoli di viaggio non utilizzati in considerazione del costo sostenuto dai passeggeri, ovvero del maggior esborso nel caso di biglietti acquistati presso diverso vettore, per quanto attiene ai danni di natura patrimoniale;*

*del limite di legge ex art. 35 della Convenzione di Montreal per le controversie aventi ad oggetto tardiva consegna o smarrimento del bagaglio imbarcato (euro 1.167,00 circa sia*

*comprensivo sia dei danni di natura patrimoniali, che di quelli non patrimoniali).*" (v. p. 98 della relazione).

In sede di adunanza dei creditori svoltasi all'udienza del 27.9.2013 la proponente non contestava la rettifica apportata dal commissario giudiziale ai crediti vantati dai passeggeri per complessivi € 206.329 (v. verbale di udienza)

Tanto premesso evidenziato che, ovviamente, ciascun passeggero (al pari ogni altro creditore), potrà far valere dinanzi all'A.G. competente, secondo le regole generali, le sue pretese derivanti dall'inadempimento di Wind Jet S.p.A. al contratto di trasporto, appare indubbio come da un canto la proposta di concordato abbia correttamente computato i crediti vantati dai passeggeri prevedendo, oltre al rimborso dei biglietti acquistati (nei limiti della falcidia concordataria), specifici fondi rischi per l'ipotesi che dagli stessi vengano promosse azioni giudiziali, e dall'altro come la doglianza proposta dall'opponente attenga, squisitamente, alla convenienza della proposta, ossia alla lamentata inadeguatezza della previsione concordataria del rimborso dei crediti nella misura pari al 5%.

Detta doglianza, tuttavia, non può essere esaminata dal tribunale non provenendo da soggetto a ciò legittimato.

Invero, sebbene, per le ragioni sopra esposte, debba ritenersi che l'associazione a difesa dei diritti dei consumatori/utenti sia legittimata a proporre opposizione all'omologa (facendo valere, in ipotesi, cause di inammissibilità della proposta oppure vizi della procedura), l'art. 180, comma 4, L. Fall. attribuisce al tribunale il compito di valutare, ai fini dell'omologa, la convenienza della proposta avuto riguardo alle alternative concretamente praticabili solo allorquando la contestazione sulla convenienza provenga da creditori dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto.

Nel caso di specie il CODACONS (al pari delle altre associazioni ad esso affiliate), neanche ha assunto di essere creditore di Wind Jet S.p.A. e, del resto, ampia parte dei passeggeri/creditori (il cui credito complessivo sarebbe comunque inferiore al 20% dei crediti ammessi al voto), non avendo espresso voto contrario alla proposta, seppure attraverso il meccanismo di silenzio-consenso previsto dalla legge, deve ritenersi che abbiano prestato la loro approvazione alla definizione della crisi nei termini prospettati dalla proponente.

È da escludere, conseguentemente, che il tribunale possa entrare nel merito della adeguatezza del ristoro offerto ai creditori chirografari mediante la proposta concordataria.

Ad analoghe conclusioni deve ovviamente pervenirsi avuto riguardo ai pochi passeggeri (in numero di 19) che hanno, unitamente al CODACONS, presentato opposizione, e ciò perché innanzitutto per buona parte di essi va rilevata la mancanza di procura *ad litem* (a nulla valendo

quelle, allegare all'originale dell'atto di opposizione, epperò apposte a margine di atti introduttivi afferenti a diversi giudizi) e poi perché comunque i creditori in questione rappresentano una frazione piccolissima dei crediti ammessi al voto (si pensi che i biglietti aerei emessi e non utilizzati ammontano ad oltre 200.000).

In definitiva va quindi rigettata anche l'opposizione all'omologa avanzata dal CODACONS, dalle altre associazioni ad esso affiliate e dai passeggeri indicati in epigrafe.

6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto ritiene il collegio che la proposta di concordato in esame possa dunque essere omologata.

Osserva il collegio come, poiché la proposta di concordato prevede la cessione dei beni ai creditori, in applicazione dell'art. 182 L. Fall., occorra nominare il liquidatore e il comitato dei creditori.

Quanto al primo la scelta non può che cadere su professionista del quale il tribunale conosce la notevole esperienza maturata nel settore.

Con riferimento alla nomina del comitato dei creditori, deputato ad assistere alla liquidazione, è ovvio che siffatta nomina debba essere operata in modo da assicurare che tale organo sia il più possibile espressione dell'intero ceto creditorio.

Pare, pertanto, opportuno al collegio scegliere tra i componenti un creditore privilegiato (e segnatamente un dipendente) e due chirografari (uno dei quali individuato tra i passeggeri).

Rimane ovviamente fermo l'obbligo di sorveglianza in ordine all'adempimento del concordato incombente al commissario giudiziale che è tenuto a riferire al giudice delegato su ogni fatto eventualmente pregiudizievole ai creditori.

Le spese del presente procedimento, di natura contenziosa attesa la presentazione di opposizioni all'omologa, vanno compensate interamente tra le parti in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Tribunale di Catania

OMOLOGA

la proposta di concordato preventivo avanzata WIND JET S.p.A.

NOMINA

quale liquidatore l'avv. Andrea Musumeci;

DISPONE

che il liquidatore ed il commissario giudiziale curino gli adempimenti stabiliti dall'art. 182, comma 6, L. Fall.;

NOMINA

quali membri del comitato dei creditori Abate Debora (assistita dall'avv. Ursula Raniolo), Arcidiacono Filadelfo (assistito dall'avv. Carmelo Cali) ed il fallimento 2L Tipolitografia di Lombardo e Licciardello s.n.c., demandando agli stessi la designazione del presidente del comitato;

CONFERMA

quale giudice delegato il dott. Antonio Caruso e quale commissario giudiziale l'avv. prof. Mario Libertini;

COMPENSA

interamente tra le parti le spese del presente procedimento;

DISPONE

che il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, pubblicato ai sensi dell'art. 17 l. fall. e comunicato alla società debitrice, al liquidatore <sup>off. operanti</sup> al commissario giudiziale il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso nella camera di consiglio della IV Sezione Civile e Fallimentare del Tribunale di Catania, il 19 dicembre 2013

Il giudice est.

Dott. A. Caruso



Il Presidente

dott.ssa A. Puglisi

